

CONTENZIOSO

Cartella esattoriale e beneficio di escussione del debitore

di **Luigi Ferrajoli**

Con la **sentenza n. 1573 del 16.03.2015** la CTR di Roma si è occupata di una vicenda in cui una società srl unipersonale, **cessionaria di ramo di azienda**, aveva proposto **ricorso** avverso la cartella esattoriale con la quale le veniva chiesto il pagamento di una somma a titolo di Iva, interessi e sanzioni, nella sua qualità di responsabile in solido con la società cedente.

La ricorrente, richiamando le condizioni e i limiti della responsabilità solidale del cessionario di azienda, ha dedotto la **nullità** e l'**illegittimità** della cartella per la violazione del **beneficio** della preventiva **escussione** del debitore principale.

Il beneficio d'escussione (*beneficium excussionis*) è un istituto giuridico mediante il quale il debitore coobbligato in solido può pretendere che il creditore, prima di **agire esecutivamente** nei suoi confronti, rivolga la propria pretesa verso il debitore principale.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso dichiarando l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata sulla base della **violazione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale** da parte dell'Ufficio, a norma dell'**art.14, co.1, D.Lgs n.472/97** che così recita: *"il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti [...]".*

L'Ente impositore ha proposto ricorso avanti alla CTR di Roma eccependo che il citato principio doveva ritenersi avere efficacia limitatamente alla **fase esecutiva** senza impedire al creditore di agire in sede di cognizione per ottenere un titolo esecutivo da utilizzare in caso di **infruttuosa escussione del debitore principale**.

Il contribuente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di appello, sottolineando che la **cartella** di pagamento non ha efficacia ai fini meramente **cognitivi**, in quanto non solo assume valore di titolo esecutivo, ma con lo stesso atto **si preannuncia l'esecuzione**. Nel caso di specie, infatti, Equitalia aveva fatto seguire alla notifica della cartella la notificazione di un'intimazione di pagamento comprensiva degli interessi successivi, procedendo poi all'instaurazione **dell'esecuzione forzata** con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi.

La CTR laziale ha accolto parzialmente il ricorso attribuendo alla **cartella** di pagamento una **duplice funzione**: a) portare a conoscenza del contribuente l'estratto del ruolo al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione e b) quella prodromica all'esecuzione forzata (funzione

analoga a quella dell'atto di precetto di pagamento).

Sennonché, secondo i Giudici, *“la normativa sulla riscossione delle imposte, pur avendo abbandonato la totale esclusione **delle opposizioni all'esecuzione** e agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario, le ha nettamente limitate, nell'ottica sistematica di riservare al giudice tributario la soluzione di ogni aspetto di rilievo sostanziale e procedurale correlato alla disciplina tributaria. Infatti, a norma dell'art.77, co.1 lett a) e b), **l'opposizione all'esecuzione di cui all'art.615 c.p.c.** è ammessa solo per contestare **la pignorabilità dei beni** e le opposizioni regolate dall'**art.617 c.p.c.** (opposizioni agli atti esecutivi) non possono riguardare la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo”*.

Il Collegio di secondo grado ha pertanto ritenuto non condivisibile la tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 49/14 secondo cui il **beneficio di escussione** riguarda esclusivamente la **successiva fase di esecuzione**. Infatti, secondo i giudici della CTR, nella fase di esecuzione il **contribuente** risulterebbe **sprovvisto di idonei mezzi di tutela**, perché, essendo l'impugnazione della cartella l'unico strumento a sua disposizione, risulterebbe impossibilitato a proporre opposizione all'esecuzione.

La Commissione adita, per cercare di contemperare da un lato la possibilità di far valere in giudizio da parte del contribuente il **beneficio di escussione** e dall'altro la disciplina normativa relativa al procedimento di accertamento e riscossione delle imposte, ha ritenuto ammissibile che il contribuente eccepisca l'eccezione del beneficio di escussione come motivo di impugnazione della cartella: il **giudice**, rilevata la fondatezza dell'eccezione, procederà ad un **annullamento** parziale della stessa. Nello specifico la cartella avrà **validità** per quanto concerne gli effetti della notificazione **dell'estratto di ruolo** ma verrà inibita l'intimazione dell'immediato pagamento a pena di esecuzione forzata.

La procedura esecutiva potrà essere **riattivata** quando l'Ufficio avrà compiuto tutte le attività e/o le verifiche necessarie sotto il profilo della preventiva escussione, mediante **notifica** di nuova **intimazione** di pagamento analoga a quella prevista dall'art.50, co.2, d.P.R. n.602/73 per l'ipotesi di esecuzione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.